



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo consiliare
SI Toscana a Sinistra

Firenze, 27 apr. 16



Al Presidente del

Consiglio Regionale Toscano

Oggetto: MOZIONE

“Diritto al quantitativo minimo vitale di acqua agli utenti del servizio idrico integrato”

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Visto l'Art.61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (pubblicata in G.U. Serie Generale n.13 del 18-1-2016 ed entrata in vigore il 02/02/2016) che prevede:

Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi.

- Visti lavori parlamentari relativi a tale norma, riassunti nella Schede di lettura 135/4 allegata alla “Documentazione per l'esame del progetto di legge A.C. 2093.B” (ora Lg.221/2015), dove a pag.138 si dà atto che l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) nella sua segnalazione al Parlamento e al Governo del 5 marzo 2015, riteneva che “appare opportuno limitare la garanzia del quantitativo di acqua, necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi, agli utenti che risultino in

condizioni di documentato disagio economico. Ciò in quanto, da una parte, la normativa primaria di riferimento non definisce il novero dei clienti che, per ragioni di carattere sociale, non possono essere disalimentati neppure in caso di perdurante morosità; dall'altra, non sono ad oggi previsti fondi pubblici per finanziare il beneficio della non disalimentabilità, il cui costo viene dunque interamente posto in capo alle tariffe del sistema idrico integrato per ciascun territorio. Ne deriva che, se si estendesse anche agli utenti in condizioni economiche agiate la possibilità di accedere gratuitamente ad un quantitativo minimo di acqua – come l'emendamento sembrerebbe prevedere - si genererebbero rilevanti costi che finirebbero per essere posti sulla generalità degli utenti del SII, comprese le famiglie in condizioni economiche disagiate, creando una sorta di perequazione al contrario tra utenti agiati e utenti non agiati. Si suggerisce dunque di eliminare dal testo l'espressione «minimo vitale» con riferimento al quantitativo di acqua e di inserire al termine del comma 1, le parole "in condizione di documentato disagio economico";

- Considerato che tali suggerimenti non sono stati accolti nel testo di legge e che, anzi, il progetto di legge n.2212 A (Daga e altri) approvato alla Camera dei Deputati il 20 aprile 2016 e trasmesso al Senato della Repubblica, riconosce all'Art.7 che:

È assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità; tale quantitativo è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo di 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni pro capite (e ciò con espresso riferimento proprio all'art.61 Lg.221/2015, come richiamato dall'art.2 del citato progetto di legge 2212 A che al comma 1 ricorda come L'acqua è un bene naturale e un diritto umano universale. Il diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari è un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/64/L.63/Rev. 1 del 26 luglio 2010; mentre al comma 3 specifica: L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana è considerata diritto umano universale e si basa sul quantitativo minimo vitale di cui all'articolo 7);

- Rilevato che, in sede di prima applicazione dell'Art.61 Lg. 221/2015, il Tribunale di Arezzo ha negato l'immediato ripristino dell'erogazione chiesto da due cittadini morosi

con ricorso d'urgenza ex art.700 C.P.C. proposto nei confronti di Nuove Acque s.p.a., la quale aveva sospeso a loro danno l'erogazione di acqua pubblica sostenendo che non vi fosse *periculum in mora*, cioè il pericolo di un'imminente lesione grave e irreparabile a un diritto fondamentale della persona poiché gli stessi erano in condizione di estinguere la morosità, non avendo fornito prova di versare in condizioni di disagio economico;


- Ritenuto che tale interpretazione, sostenuta anche da Nuove Acque S.p.A. quale gestore del Servizio Idrico Integrato, sia contraria all'art.61 della Lg.221/2015 che, invece, vuole garantito il quantitativo minimo vitale di acqua a tutti i morosi senza distinzioni circa le ragioni della morosità, poiché tale quantitativo minimo vitale di acqua è un diritto fondamentale della persona a prescindere dalle condizioni economiche della persona stessa;

- Ritenuto, altresì, che il gestore può sempre adire le ordinarie procedure giudiziarie per recuperare i crediti dallo stesso ritenuti a lui spettanti, senza con ciò ledere il diritto al quantitativo minimo vitale di acqua come sopra richiamato.

Impegna la Giunta Regionale

Ad attivarsi con urgenza presso il Governo e l'AEEGSI affinché, nelle more della definizione delle procedure previste dall'art.61 Lg.221/2015 per l'adozione delle direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato e per la determinazione del quantitativo minimo vitale di acqua, s'impegnino i gestori del Servizio Idrico Integrato a non sospendere l'erogazione della fornitura di acqua nei confronti degli utenti morosi, limitatamente alle utenze domestiche residenziali, e ciò al fine di non negare loro il diritto all'erogazione giornaliera di un quantitativo minimo vitale di acqua quale diritto umano universale fondamentale della persona.

Ad. 2011



A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tommaso Fattori'.

TOMMASO FATTORI

PAOLO SARTI